



Allegato A alla deliberazione C.C.

N. 17 del 12/06/2015

**Il Segretario generale
f.to Dott. Giancarlo Iantosca**

COMUNE DI ERBUSCO

Area Servizi generali e alla Persona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE, PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12/06/2015

TITOLO I – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1

Principi e finalità

1 – L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

2 – L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di promozione sociale e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sociale, educativo, sportivo, ricreativo, di promozione e protezione del territorio, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico e di impegno civile.

3 – L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

4 – L'Amministrazione comunale si riserva di disciplinare il rapporto con singole Associazioni aventi sede ad Erbusco tramite apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 2

Albo comunale delle Organizzazioni Associative

1 – Ai fini della individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi, gruppi o comitati (di seguito chiamati anche semplicemente Associazioni), senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre alla valorizzazione nella forma più ampia delle risorse dell'Associazionismo locale, il Comune di Erbusco istituisce un apposito Albo Comunale.

2 – Al predetto albo possono essere iscritte, previa apposita istanza:

a) Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Erbusco che perseguano finalità culturali, sociali, educative, sportive, ricreative, turistiche, di promozione e protezione del territorio, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico e di impegno civile;

b) Associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui alla lettera a) e che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

3 – L'Albo delle Associazioni del Comune di Erbusco è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

a) Cultura, Educazione e Promozione del territorio;

b) Sport e Tempo libero;

c) Promozione sociale, Impegno civile;

d) Ambiente e Patrimonio storico, culturale e artistico.

4 – L'Albo delle Associazioni è predisposto e tenuto dal responsabile del servizio interessato che provvede al suo costante aggiornamento, sulla scorta delle istanze di iscrizione, nonché delle comunicazioni di modifica pervenute. Le Associazioni iscritte sono tenute a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni che vengano apportate allo Statuto, all'Atto Costitutivo, all'elenco delle cariche e al ruolo degli organi sociali.

5 – Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste o comunque non rispondenti ai principi e alle finalità di cui all'Art. 1 comma 2.

Art. 3**Modalità di iscrizione all'albo e successive verifiche**

1 – Le Associazioni operanti a Erbusco, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 c. 2, possono richiedere di essere iscritte all'Albo presentando istanza obbligatoriamente mediante l'apposita modulistica, predisposta dall'Ufficio competente e pubblicata sul sito comunale, ed allegando copia della seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione, dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro e che si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
- b) breve relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che si intendono programmare, promuovere e realizzare in futuro.

2 – La domanda di iscrizione all'Albo, di cui al presente articolo, è istruita dal responsabile del servizio competente per materia il quale decide in ordine alla stessa acquisiti gli indirizzi della Giunta comunale.

3 – Il termine entro il quale il procedimento di iscrizione all'Albo deve essere concluso è stabilito in 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza.

4 – Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Responsabile del servizio dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale verranno assegnati 15 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

5 – Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile del servizio deciderà, entro il termine di conclusione del procedimento di cui sopra, sulla iscrizione o meno all'Albo della associazione.

6 – L' Albo è soggetto a revisione periodica (almeno una volta ogni due anni);

7 – In ogni momento il Responsabile del Servizio di competenza, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

8 – L'Albo delle Associazioni di cui al presente articolo è consultabile da tutti i cittadini.

9 – E' pubblicato sul sito comunale nella sezione apposita.

Art. 4**Cancellazione dall'Albo**

1 – La cancellazione dall'Albo è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente:

- a) per il venir meno dei requisiti d'iscrizione;
- b) per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento, previa apposita comunicazione alla Giunta Comunale;
- c) per richiesta scritta dell'Associazione stessa.
- d) d'Ufficio, in sede di revisione dell'Albo, qualora l'Associazione risulti non più attiva sul territorio di Erbusco.

TITOLO II – NORME PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE**Art. 5****Patrocinio Comunale**

1 – La concessione del patrocinio comunale costituisce il riconoscimento morale del Comune ad iniziative, manifestazioni o progetti realizzati da terzi di interesse per la comunità locale, ovvero per manifestazioni, attività o interventi di carattere collettivo, di rilevanza sociale e di promozione del territorio, come previsto dall'art. 1.2 del presente Regolamento.

2 – Il patrocinio Comunale è concesso, dal Sindaco o dall'assessorato di competenza, alle iniziative e manifestazioni organizzate, anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un

particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

3 – Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

4 – L'esecutività del patrocinio è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

5 – E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 6

Domanda di Patrocinio e Procedura

1 – La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire al Protocollo Comunale, di regola almeno 10 giorni prima della data dell'iniziativa stessa sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente e reperibile sul sito comunale.

2 – Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, ed acquisisce i pareri dei servizi comunali eventualmente necessari ai fini della valutazione della domanda; può inoltre richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile.

3 – Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine assegnato, la domanda non potrà essere accolta e si procederà alla conseguente archiviazione.

4 – Con la concessione del patrocinio il Sindaco o l'assessore di competenza può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri dei Servizi competenti, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- b) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
- c) collaborazione tecnica del personale comunale;
- d) concessione di premi di rappresentanza;
- e) suolo pubblico gratuito.

TITOLO III – NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 7

Concessione di contributi

1 – Con il presente regolamento, in piena autonomia, il Comune di Erbusco determina, in relazione a quanto previsto dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss. mm. ii., i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento previsti ed individuati nell'art. 2 del presente regolamento.

2 – Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

3 – Il contributo verrà concesso preferibilmente ad associazioni iscritte all'Albo comunale delle Organizzazioni associative, che abbiano provveduto ad aggiornare le informazioni richieste ai sensi del precedente art. 3.

Art. 8

Ambiti e limiti dell'intervento

1 – Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale oppure che, per le finalità morali che li presuppongono,

operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale. Gli interventi dovranno svolgersi preferibilmente all'interno del territorio comunale oppure avere ampia e riconoscibile ricaduta sull'ambito territoriale di cui Erbusco fa parte.

Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti, gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi sociali, culturali, turistici, sportivi, morali e religiosi, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile;

b) dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;

c) di norma, e fatto salvo quanto previsto in materia di competenza istituzionale dal D. Lgs. 267/2000, la concessione dei vantaggi economici prevista dal presente regolamento è demandata alla Giunta Comunale che decide in merito alle richieste pervenute, sulla base di una adeguata e ponderata istruttoria da parte dei Servizi competenti in merito al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 9

Contributi da erogarsi per l'incentivazione della pratica sportiva

1 – Possono essere previsti contributi e sovvenzioni allo sviluppo ed all'incentivazione della pratica sportiva fra le nuove generazioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta:

a) alle iniziative sportive non esclusivamente connesse con l'attività agonistica, ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica dell'individuo;

b) ad incentivare, privilegiandole, attività motorie diversificate rispetto alle tradizionali pratiche sportive, favorendo in tal senso il pluralismo sportivo, l'inizio di nuove attività o discipline sportive.

2 – Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse ad associazioni o comunque a gruppi organizzati che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della pratica sportiva. E' pertanto esclusa in tale ambito ogni erogazione a favore di privati cittadini.

3 – Le sovvenzioni sono attribuite a progetti relativi a iniziative e manifestazioni occasionali o a carattere periodico presentati da Associazioni sportive e da singole iniziative tenendo conto anche:

a) del numero degli associati e/o praticanti, e/o beneficiari del progetto oggetto di richiesta di contributo;

b) della qualità/quantità dei campionati o delle manifestazioni organizzate dalla federazione a cui la Società risulta aderente;

c) delle attività caratterizzate da forti valenze di aggregazione giovanile, di integrazione delle diversità e di prevenzione al disagio ed alle devianze giovanili;

d) delle attività che prevedano una forte sinergia educativa e didattica tra scuola ed extrascuola;

e) che siano atte a promuovere l'orientamento sportivo e la conoscenza in forma ludica di più sport.

4 – Non rientrano all'interno del presente regolamento e verranno normate con appositi atti, le convenzioni e/o gli accordi che prevedono l'assegnazione in gestione a Società e/o Gruppi Sportivi, di strutture ed impianti sportivi.

Art. 10

Contributi per iniziative turistiche, culturali, ricreative, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile

1 – Possono essere concessi contributi a gruppi e/o associazioni che intendono realizzare Progetti i cui obiettivi riguardano la tutela di interessi sociali, culturali, di promozione del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile. In particolare, l'Amministrazione Comunale potrà contribuire:

a) alla realizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionali;

b) alla promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte alla diffusione della conoscenza

- delle bellezze storico-naturalistico-ambientali del territorio;
- c) alle iniziative finalizzate alla promozione, sviluppo e conoscenza delle tradizioni storico-culturali locali;
- d) alla promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- e) alla organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali di particolare interesse e di rilievo nazionale;
- f) ad iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, nonché attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.

Art. 11

Modalità per l'ammissione alla concessione di contributo e per la relativa erogazione

- 1 – Le domande per i contributi - relative agli interventi dell'art. 9 e dell'art. 10 - dovranno essere presentate al protocollo comunale, in carta semplice, di norma entro il 30 Giugno di ogni anno, al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi.
- 2 – Le domande, da presentare sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e pubblicata sul sito comunale, dovranno contenere una descrizione del progetto relativamente al quale viene richiesto il contributo.
- 3 – L'istruttoria relativa sarà svolta dal responsabile del servizio competente per materia.
- 4 – La Giunta comunale, preso atto delle richieste pervenute, è chiamata ad esprimersi sulla concessione o rigetto del contributo di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, e con proprio atto quantifica il contributo da assegnare alla singola Associazione.
- 5 – Il responsabile del servizio competente per materia provvederà a dare comunicazione al richiedente dell'esito della richiesta provvedendo ad assumere in caso di assegnazione del contributo all'assunzione dell'impegno di spesa.
- 6 – La liquidazione dei contributi assegnati dalla Giunta Comunale avviene di regola entro la fine dell'anno solare per il quale è stata presentata l'istanza, ed è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione delle spese sostenute relativamente al progetto presentato.
- 7 – In casi eccezionali e specificatamente motivati può autorizzare anticipazioni del contributo fatta salva la presentazione della rendicontazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Rapporto tra beneficiari e terzi

- 1 – Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
- 2 – Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.
- 3 – Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.
- 4 – La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 13

Obblighi dei beneficiari

- 1 – La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

2 – Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

3 – Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 14

Norme di rinvio e finali

1 – Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2 – Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 15

Pubblicità

1 – Il presente regolamento verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.

Art. 16

Sanzioni

1 – L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 17

Entrata in vigore

1 – Ai sensi dell'articolo 61. comma 3, del vigente Statuto comunale, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio in conformità alle disposizioni vigenti e la sua efficacia decorrerà dall'attuazione della seconda pubblicazione.